



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

☎ 085 80631201

Fax 085 8061254

E-MAIL: lavoripubblici@comune.mosciano.te.it

ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE

(Art. 12 comma 5 D.Lgs 1/2018 e s.m.i. e Art. 50 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)

N° 20/2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", pubblicata nella G.U.R.I. – Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020 (0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES);

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U.R.I. n. 45 del 23.02.2020, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il d.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", pubblicato nella G.U.R.I. n. 47 del 25.02.2020;

Vista la Direttiva N. 1/2020 DFP 0012035 P – del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la NOTA OPERATIVA N. 1 Prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25.02.2020 sull'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19, a firma congiunta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo BORRELLI, e del Presidente ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Antonio DE CARO;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 26 febbraio 2020, n. 1, con la quale vengono individuate le misure necessarie a dare una compiuta azione di prevenzione per il contenimento e la gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica nonché idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Visto il d.P.C.M. 01 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. 02 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il d.P.C.M. 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", col quale, tra l'altro, sono stati sospesi fino al 15.03.2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (euro 5.000.000,00), è stato integrato di euro 100.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 per il completamento delle attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 del citato decreto legislativo;

Vista la nota della Prefettura di Teramo Prot. N. 0015221 del 06.03.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 06.03.2020 al n. 4987, di trasmissione della Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2), Prot. n. 13524 del 04.03.2020, con la quale sono state definite le Misure operative di protezione civile inerenti "la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19";

Visto il d.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale" che prevede all'art. 3, in sostanza:

- l'esposizione presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'*allegato 1*;
- la messa a disposizione degli addetti nonché degli utenti e visitatori nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario nonché in tutti i locali aperti al pubblico, di soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
- la promozione da parte dei Sindaci e delle associazioni di categoria della diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'*allegato 1* presso gli esercizi commerciali;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 8 marzo 2020, n. 2, con la quale vengono stabiliti obblighi per gli individui che fanno ingresso in Abruzzo dal 08.03.2020 e provenienti dalla regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia;

Vista la Locandina "Covid-19. Raccomandazioni per la prevenzione" reperibile al link <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443> del sito del Ministero della Salute;

Vista l'Ordinanza Sindacale N. 18 del 06.03.2020 con la quale è stata disposta la sospensione fino al 15.03.2020 delle attività dei centri sociali per anziani, del centro aggregativo "Peter Pan" e di quelle extra scolastiche che coinvolgono l'uso della palestra annessa alla scuola primaria del Capoluogo;

Vista l'Ordinanza Sindacale N. 19 del 09.03.2020 di sospensione dello svolgimento del mercato settimanale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

Considerato che ricorrono, almeno, le circostanze previste dall'art. 7 comma 1 lett. a) del D.Lgs 1/2018 e s.m.i.;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale, pubblicato sul B.U.R.A. n. 92 Speciale del 22.09.2004;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 12 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i.;

Dato atto che non necessita né il parere di regolarità contabile né il visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., poiché non si prevedono, al momento spese conseguenti il presente atto;

ORDINA

- a) a tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze previste nel Piano di Protezione Civile Comunale di dare immediato seguito a quanto di loro competenza per dare soccorso ed assistenza alla popolazione presente su tutto il territorio del Comune solo potenzialmente interessata dalla diffusione della malattia infettiva COVID-19;
- b) l'attivazione del C.O.C.;
- c) ai *VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE)* di provvedere:

1) alla consegna e all'affissione, quest'ultima ove possibile:

- dell'*allegato 1* al d.P.C.M. 8 marzo 2020;
- della Locandina "Covid-19. Raccomandazioni per la prevenzione" reperibile al link <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=443> del sito del Ministero della Salute;
- dell'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 26 febbraio 2020, n. 1;
- del dispositivo dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo 8 marzo 2020, n. 2;
- delle eventuali ulteriori successive disposizioni delle autorità di Protezione Civile e/o Sanitarie, sia di livello locale che sovraordinato;

messi a disposizione dall'Ufficio Affari Generali del Comune in numero e formati adeguati unitamente al materiale necessario per l'affissione (scotch, ecc.), presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni e presso gli esercizi commerciali (priorità dovrà essere data agli studi o ambulatori medici, anche pediatrici, pubblici e/o privati ed alle farmacie);

- 2) alle attività previste nel livello comunale di protezione civile derivanti dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2), Prot. n. 13524 del 04.03.2020, con la quale sono state definite le Misure operative di protezione civile inerenti "la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19";
- 3) alle attività previste dalla proposta dell'Unione dei Comuni "Terre del Sole" con deliberazione della propria Giunta n. 4 del 09.03.2020 in merito, tra l'altro, alle consegne a domicilio di generi di prima necessità e farmaci (*dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dal lunedì al sabato*) a favore di:
 - persone con età almeno pari a 65 anni;
 - persone in stato di immunodepressione per patologie croniche e/o acute a prescindere dall'età, segnalate dai medici di base e/o guardie mediche al numero di telefono 0858062525;
- 4) alle ulteriori attività necessarie a garantire l'attuazione del Piano di Protezione Civile Comunale;
- 5) ad adempiere ad eventuali disposizioni di dettaglio, anche orali, fornite dal Sindaco, dal Vice Sindaco, Assessore alla Protezione Civile, e dal Responsabile del Settore LL.PP. per

meglio garantire la gestione dell'emergenza, compresa la razionalizzazione degli accessi del pubblico agli Uffici comunali;

DISPONE

- A) Che copia della presente ordinanza venga notificata ai Sig.ri:
- al Responsabile del Settore Vigilanza – **Tenente Enio DI BENEDICTIS** – sede;
 - al Responsabile del Settore LL.PP. – **Ing. Angelo DI GENNARO** – sede;
 - al Responsabile del Settore Urbanistico – **Geom. Claudio DI PIETRANTONIO** – sede;
 - al Responsabile del Settore Amministrativo – **Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS** – sede;
 - all'Istruttore Tecnico del Settore Urbanistico – **Geom. Romano ROSSI** – sede;
 - al Legale Rappresentante dell'organizzazione di volontariato di protezione civile "**VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA – Sezione di Mosciano Sant'Angelo (TE)**", con sede in Via Terracini, 16-18 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE);
- B) Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni;
- C) Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- al Sig. Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo – PEC protocollo.prefte@pec.interno.it ;
 - al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila – PEC presidenza@pec.regione.abruzzo.it ;
 - alla Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo, Via Salaria Antica Est – Pile – 67100 L'Aquila – e-mail salaoperativa@regione.abruzzo.it ;
 - al Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo – PEC protocollo@pec.provincia.teramo.it ;
 - al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Teramo, Via Diaz, 3 – 64100 Teramo – PEC com.teramo@cert.vigilfuoco.it ;
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "G. Cardelli", Via Togliatti – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) – PEC teic825007@pec.istruzione.it;
 - al Comando Carabinieri - Stazione di Mosciano Sant'Angelo, Via Aldo Moro, s.n.c. – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) – PEC tte31101@pec.carabinieri.it ;

A V V I S A

che, nel caso in cui l'evento non potesse essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, si provvederà successivamente alla comunicazione, prevista dall'art. 12 comma 6 del D.Lgs 1/2018 e s.m.i., alla Regione Abruzzo ed al Prefetto.

I N C A R I C A

L'Ufficio di Polizia Municipale alla verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, lì 09.03.2020

*per la regolarità di cui all'art. 147-bis
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.*

Il Responsabile del Settore LL.PP.
f.to (*Ing. Angelo DI GENNARO*)

Il SINDACO
f.to (*Giuliano GALIFFI*)
